



I.P.S.S.E.O.A.
B. Buontalenti

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Approvato dal CDI in data 7/09/18 - delibera n.1)

Allegato 3

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI

Il Regolamento di disciplina dell'IPSSEOA Buontalenti si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, è conforme a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98; D.P.R. 327/07), coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Patto educativo di corresponsabilità adottato dal Collegio docenti, recepisce le modifiche introdotte dalla **Legge n.71/ 2017** condannando ogni atto di bullismo e affermando il diritto degli alunni ad un ambiente sicuro affinché possano diventare adulti in grado di partecipare positivamente alla vita sociale

Riferimenti normativi :

[Linee Guida Bullismo MIUR](#)

[Estratto della Legge Prevenzione e contrasto cyberbullismo – Legge 71/2017](#)

Legge 21/2017 : <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sq>

Esso si prefigge il funzionamento democratico dell'Istituto tramite il riconoscimento del ruolo delle sue diverse componenti e della loro pari dignità, con l'obiettivo di attuare la formazione ed educazione della persona e di assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla Costituzione.

L'ambiente scolastico, spazio di trasmissione e di elaborazione dei saperi, vive di relazioni educative: la scuola basa il suo progetto e la sua azione formativa sulla qualità delle relazioni docente-studente. Il diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniuga con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere.

L'Istituzione scolastica fonda, pertanto, la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi alunni sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione.

Tutte le componenti scolastiche si impegnano alla tutela e al rispetto dei diritti, indipendentemente dal credo religioso, dalla nazionalità, dall'origine etnica, dalle caratteristiche fisiche, dall'età, dal genere e da ogni altra condizione personale, sociale ed economica.

Art.1. Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4, comma 2, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche).
2. Le sanzioni non possono ledere il diritto allo studio del trasgressore, ad eccezione del caso in cui venga violato il diritto allo studio degli altri.

Art. 2. Comportamenti sanzionabili

Costituisce mancanza disciplinare:

1. la non osservanza delle norme dell'Ordinamento giuridico vigente, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento d'Istituto, del Regolamento di Disciplina e del Patto educativo di corresponsabilità;
2. la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente regolamento e le norme di sicurezza dettate dal Decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. la mancanza di rispetto, anche formale, verso il Capo di Istituto, i docenti, il personale non docente e i compagni;

4. i danni provocati con dolo o colpa grave a cose o persone: in tali casi risponde, anche in termini di risarcimento del danno, lo studente responsabile, se maggiorenne, o colui che ne ha la tutela;
5. una condotta che risulti offensiva nelle parole e negli atti verso persone e/o ruoli professionali di chi appartiene all'ambito formativo;
6. condotte persecutorie qualificate come **Bullismo quali**:
Violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, in special modo se reiterate.
Intenzione di nuocere.
Isolamento della vittima.
7. Condotte qualificate come **Cyberbullismo quali**:
Sexting: invio di messaggi via telefono o internet, con immagini a sfondo sessuale.
Denigrazione: pubblicazione sui social .messaggistica immediata ,siti internet, di pettegolezzi, commenti calunniosi e denigratori
Outing estorto: registrazioni delle confidenze ,raccolte in un ambiente privato e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Flaming : litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio volgare e violento
8. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge n.71/2017:
l'ostacolo, l'impedimento individuale o collettivo al regolare svolgimento dell'attività della scuola non consentendo l'acquisizione delle competenze necessarie al successo formativo;
non mantenere puliti, accoglienti e confortevoli gli ambienti scolastici compresi i laboratori didattici;
l'assenza di decoro personale sia nel vestiario che nelle relazioni con gli altri;
presentarsi alle esercitazioni tecnico-pratiche senza divisa;
l'assenza ingiustificata;
la giustificazione dell'assenza trascorsi tre giorni dalla stessa;
il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventi abituale e tale da compromettere l'attività didattico – educativa;
il superamento del limite previsto per i ritardi e le uscite anticipate;
violazioni del divieto di fumo;
l'uso del cellulare.

Art. 3. Responsabilità disciplinare

- La responsabilità disciplinare è personale. Non possono essere comminate sanzioni disciplinari senza che all'alunno sia stato permesso di difendersi esponendo educatamente le proprie ragioni al Dirigente scolastico o al collaboratore Vicario.
- L'infrazione disciplinare non può in nessun caso incidere sulla valutazione del profitto dello studente, ma solo sull'attribuzione del voto in condotta.

Art. 4. Infrazioni disciplinari

Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità e a quello della riparazione del danno.

Esse devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze da esso derivanti.

Art. 5. Sanzioni

1. Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili sia quando sono commesse all'interno dell'edificio scolastico, sia quando si verificano nel corso di attività extracurricolari integrative organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
2. Nel caso di sanzione che preveda l'allontanamento dello studente dalla scuola, è convocato il Consiglio di Classe nella composizione allargata (rappresentanti dei genitori e degli studenti).

Il provvedimento disciplinare prevede:

- a) una fase istruttoria che consiste nell'acquisizione delle prove e nell'audizione di eventuali testimonianze e delle ragioni dell'alunno sottoposto al procedimento;
- b) una fase deliberativa che si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio. La sanzione deliberata dal Consiglio di Classe viene comunicata ai genitori, se lo studente è minorenni, o allo studente stesso, se maggiorenne.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamento sanzionabile	Organi competenti a disporre la sanzione	Sanzioni (D.P.R.249/98; D.P.R. 235/07)
<p>Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso gli insegnanti, il personale ATA o i compagni; disturbo durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento poco decoroso.</p>	<p>Dirigente Scolastico o suoi delegati; docente.</p>	<p>1. Ammonizione verbale</p>
<p>Gravi scorrettezze verso gli insegnanti, il personale ATA o i compagni; atteggiamenti discriminatori su base etnica, sessuale, religiosa o di altra condizione personale o sociale; disturbo continuato durante le lezioni; allontanamento non autorizzato dalla classe; ritardo oltre il terzo giorno dal rientro a scuola nel giustificare l'assenza o l'entrata posticipata; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; blasfemia; turpiloquio; abbigliamento indecoroso; violazioni non gravi delle norme di sicurezza; violazioni del divieto di fumo. entrare o rimanere nell'edificio scolastico al di fuori delle ore di lezione, delle attività programmate dall'istituto o di quelle autorizzate dal dirigente scolastico; interrompere o impedire lo svolgimento dell'attività didattica; non partecipare alle lezioni pur essendo all'interno dell'edificio scolastico (salvo che in casi particolari con l'autorizzazione dell'insegnante);</p>	<p>Dirigente Scolastico o suoi delegati; docente.</p>	<p>2. Ammonizione scritta sul registro di classe</p>
<p>Recidiva nei comportamenti di cui al punto sopra (qualora vengano superate le 4 ammonizioni scritte nel corso del quadrimestre) e inoltre per uso di sostanze psicotrope; ingiurie agli insegnanti, al personale ATA e ai compagni; danneggiamento o manomissione del Registro di classe; danneggiamento volontario di beni di modesto valore di proprietà della scuola o di chi opera al suo interno; molestie continuate nei confronti di altri. violazione delle norme di sicurezza; entrare nella scuola forzando porte o finestre; impedire l'ingresso al personale della scuola o ad altri studenti.</p>	<p>Consiglio di classe nella composizione allargata Il Consiglio di classe può stabilire una sospensione con obbligo di frequenza e, in conformità all'art. 4 c. 5 del D.P.R. 249/98, è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità quali: pulizia dei locali interni o esterni alla scuola e/o delle aree di pertinenza della stessa, piccola manutenzione, segreteria, ecc.</p>	<p>3. Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni</p>
<p>Recidiva nei comportamenti di cui al punto sopra; per atti di violenza nei confronti degli insegnanti, del personale ATA o dei compagni, avvenuti anche fuori dalla scuola; danneggiamento volontario o falsificazione di documenti; danneggiamento volontario di beni di notevole valore del patrimonio della scuola o di chi opera al suo interno; abbandono volontario dei locali scolastici o del gruppo durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Violazione delle norme di sicurezza.</p>	<p>Consiglio di classe nella composizione allargata.</p>	<p>4. Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni</p>

Comportamento sanzionabile	Organi competenti a disporre la sanzione	Sanzioni (D.P.R.249/98; D.P.R. 235/07)
<p>Recidiva nei comportamenti di cui al punto 4; per atti di violenza grave nei confronti dei docenti, del personale ATA o dei compagni; offese gravi alla dignità della persona; furto; molestie di carattere sessuale; violazione delle norme di sicurezza.</p>	<p>Consiglio di classe nella composizione allargata</p>	<p>5. Allontanamento dalla scuola da undici a quindici giorni</p>
<p>Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che creino pericolo per l'incolumità delle persone (violenza privata, minacce, percosse, reati di natura sessuale, gravissime e ripetute ingiurie, spaccio di sostanze stupefacenti, gravi atti di vandalismo quali allagamento, incendio doloso, danni agli impianti di sicurezza). In tale caso la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato. Violazione delle norme di sicurezza.</p>	<p>Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di classe La sanzione irrogata dalla scuola può essere assunta in presenza di fatti che risultino verosimilmente e ragionevolmente imputabili allo studente indipendentemente dagli accertamenti che saranno svolti dalla Magistratura.</p>	<p>6. Allontanamento dalla scuola per un tempo superiore a 15 giorni</p>
<p>Recidiva nei reati di cui al punto precedente o di atti connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di classe</p>	<p>7. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p>
<p>Nei casi più gravi di quelli previsti al punto 7.</p>	<p>Consiglio d' Istituto su proposta del Consiglio di classe</p>	<p>8. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>
<p>Fumo in spazi e momenti non autorizzati. Il D.L. 104 del 18 settembre 2013 estende il divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza della scuola e all'uso delle sigarette elettroniche.</p>	<p>Dirigente Scolastico o suo delegato ai sensi della L.81/2008.</p>	<p>9. Multa (da €. 27,50 a € 275 ai sensi L.10.01.2005). In caso di recidiva, sanzione disciplinare con sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza</p>

Nei casi 3.4.5 nel periodo della sospensione deve essere previsto un rapporto con lo studente e suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. (MIUR nota prot. 3602/PO del 2008).

NOTA BENE: *occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. (MIUR nota prot. 3602/PO).*

Art.6. Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici

L'utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione è vietato salvo autorizzazione del docente per scopi didattici. Gli alunni sono tenuti perciò a tenere i loro telefoni o altri dispositivi spenti nello zaino durante le lezioni.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è comunque sempre garantita attraverso il centralino della scuola.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI: USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI

Mananze disciplinari	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Lo studente non tiene il cellulare spento dentro lo zaino e lo usa senza autorizzazione		Ammonizione scritta	Docente
Lo studente utilizza altri dispositivi elettronici non autorizzati		Ammonizione scritta	Docente

Tabella PER GLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (cfr.Estratto legge 71/2017)
Sanzioni disciplinari:
I comportamenti opportunamente accertati che si configurino sulla base dei documenti di riferimento come forme di bullismo e cyber bullismo verranno considerati MANCANZE GRAVI conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di disciplina (fino a 15 gg, e/o superiori ai 15 gg)
● Gli episodi di bullismo e cyber bullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
PROCEDURE:
1. Segnalazione
2. Equipe anti-bullismo raccogliere informazioni / verificare / valutare
3. interventi educativi: Incontri con gli alunni coinvolti; Interventi /discussione in classe Informare e coinvolgere genitori; Responsabilizzare gli alunni coinvolti (ri)stabilire regole di comportamento /di classe; Counselling (sportello) ...
Misure da adottare:
Lettera disciplinare
Lettera di scuse da parte del bullo Scuse in un incontro con la vittima
Compito sul bullismo Compiti / attività a favore della comunità scolastica ...

Qualora vengano superate le 4 ammonizioni scritte nel corso del quadrimestre in relazione alle infrazioni sopra indicate, è previsto che il Dirigente scolastico, o il Vicario, avuta segnalazione da parte del Coordinatore di classe di tale atteggiamento recidivante, provveda direttamente alla sospensione dello studente senza la convocazione del Consiglio di classe. Il Coordinatore di classe provvederà ad avvisare la famiglia, nel caso di studente minorenni, o lo studente stesso, se maggiorenne ed a notificare sul registro di classe il provvedimento disciplinare assunto.

N.B.: Secondo il disposto della Direttiva MPI 15 marzo 2007 prot. n. 30, è previsto un ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso, facendo salvo comunque il diritto dello studente di comunicazione con la famiglia per motivi gravi od urgenti.

Art. 7. CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO

1. La contestazione dell'addebito, indirizzata allo studente e ai suoi genitori o a chi esercita la tutela su di lui, è operata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore vicario entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe nella sua composizione allargata, se la sanzione è inferiore a 15 giorni, o il Consiglio d'Istituto se superiore ai 15 giorni. I giorni di assenza dovuti a sospensione fino a 15 gg, non vengono considerati ai fini del raggiungimento del 75% dei giorni di presenza necessari per essere scrutinati.

2. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto, questi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti o si dovranno astenere nella votazione. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è palese.

L'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti. La delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico o del Presidente del Consiglio di Istituto (se superiore ai 15 giorni).

ART. 8. IMPUGNAZIONI

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, se lo studente è minorenni, o dello studente, se maggiorenne. Il ricorso deve essere presentato, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro dieci giorni.
- L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi del DPR n°249 del 24 giugno 1998 e del DPR n°235 2007. Esso è costituito da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da uno studente eletto dagli studenti, da un genitore eletto dai genitori e dal Dirigente scolastico che lo presiede.
- Per ciascuna componente (docenti, studenti, genitori) si intende nominato come membro supplente (che sostituirà il membro titolare in caso di incompatibilità dovuta a “conflitto di interessi”) il candidato risultato secondo nei voti di preferenza.
- L'Organo, in caso di impugnazione di un provvedimento, è tenuto a riunirsi entro

Piano dell'Offerta Formativa – IPSSEOA “Buontalenti” – Firenze

e non oltre sette giorni dal ricevimento formale dell'impugnazione. L'impugnazione del provvedimento deve essere recapitata al Dirigente scolastico entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

- L'Organo di Garanzia in prima convocazione è valido solo se “perfetto”, in seconda convocazione è valido se sono presenti tre membri. Non è consentita l'astensione. In caso di parità il voto del Presidente viene conteggiato due volte. La decisione assunta deve essere comunicata la ricorrente entro cinque giorni

Art. 9. Effetti delle sanzioni disciplinari in ordine alla valutazione della condotta

Le sanzioni disciplinari concorrono a determinare il voto in condotta.

Art.10. Menzione di merito

Gli alunni che si sono contraddistinti per il loro comportamento, per la partecipazione a progetti, manifestazioni e altre attività organizzate dalla scuola, avranno una menzione di merito sul registro che influirà positivamente sul voto di condotta.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Presso l'Istituto Professionale “Bernardo Buontalenti” di Firenze, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, così come modificato ed integrato dal DPR n. 235/2007, è istituito l'Organo di Garanzia.

ART. 1 FINALITA'

Tale organo si colloca nel contesto più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale ed è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia

ART. 2 FUNZIONI

L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti: a) decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari b) decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento d'Istituto, in particolare in riferimento al comportamento.

ART. 3 COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri: c) Dirigente scolastico (membro e Presidente di diritto) che lo presiede; d) un docente titolare o un docente supplente, entrambi designati dal Consiglio di Istituto; e) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dagli studenti; f) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dai genitori. I tre membri supplenti subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità. Per ciascuna componente (docenti, studenti, genitori) si intende nominato come membro supplente (che sostituirà il membro titolare in caso di incompatibilità dovuta a “conflitto di interessi”) il candidato risultato secondo nei voti di preferenza.

ART. 4 DURATA E FUNZIONAMENTO

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni.

I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle proprie classi ovvero propri studenti.

Nel caso in cui si verifichi una di tale situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

L'Organo di Garanzia in prima convocazione è valido solo se “perfetto”, in seconda convocazione è valido se sono presenti tre membri. Non è consentita l'astensione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità il voto del Presidente viene conteggiato due volte. La decisione assunta deve essere comunicata al ricorrente entro cinque giorni.

Nel funzionamento dell'Organo predetto, le funzioni di segretario vengono svolte dal docente. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie nell'elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di impugnazione di un provvedimento, è tenuto a riunirsi entro e non oltre sette giorni dal ricevimento formale dell'impugnazione.

Alla seduta è chiamato a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.